

*Che alcuno non possa essere assicurato in altre parte più delle sette parti. Cap. 8.*

**O**rdinorono, che se alcun si farà fatto assicurare in altra parte, non si possa fare assicurare nella presente Città se non per tanto come li mancasse infino alla summa delle sette parti correndo sempre il risico dell'ottava parte, ne quello che si farà fatto assicurare nella presente Città, non si possa fare assicurare in altra parte, se non per infino a compimento delle sette parti, correndo sempre risico dell'ottava parte, & se sarà fatto il contrario, non possa valere allo assicurato, ne nocer alli assicuratori, ne secondo è detto possano essere convenuti, ne giudicio alcuno possa essere fatto, guadagnando sempre li assicuratori la valuta di tale sicurtà, & quello che di più si fariano fatti assicurare, sia a profitto, & utile di detti assicuratori, cioè che li habbia essere & sia pigliato in conto della quantità per loro assicurata.

*Che tutte le sicurtà si habbiano a fare per istrumenti pubblici.*

**O**rdinorono, che tutte le sicurtà se habbiano a fare con istrumenti pubblici fatti per notari pubblici della presente Città & non con poliza, ne scrittura privata, & se saranno fatte con polize, o altre scritte, siano nulle ipso facto, & di nessuno effetto, ne a pagare quelle gli assicuratori possano essere forzati, ne giudicio nessuno ne sia, ne possa essere fatto & oltra le nullità di quelle li assicurati & assicuratori, & li sensali che in tali atti interveriranno, siano incorsi & incorrino ogni uno di loro ipso facto in pena, cioè lo assicurato di tanta quantità come si faria assicurare: & lo assicurator di tanta quantità come haria assicurata, & il sensale in dieci ducati d'oro, & detta pena la terza parte sia dato all'ufficiale che farà la effecutione, e l'altra terza parte all'assicuratore, & l'altra cavar huomini che siano in mano d'infedeli.

*Che*